

Blocco Navi Venezia, l'una tantum di 2.000€ ai precari fa il bis

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)



Domande entro il 30 novembre per l'indennizzo riconosciuto dal dl n. 103/2021 a favore dei lavoratori precari colpiti dal blocco del transito delle navi da crociera nelle acque di Venezia. Potranno accedere anche i lavoratori che hanno perduto il lavoro nel corso dell'annualità 2022.

Estesa l'una tantum di 2.000€ a favore dei lavoratori stagionali, intermittenti ed autonomi che hanno perduto involontariamente l'occupazione per il blocco del transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di Venezia. Potrà essere, infatti, erogata anche a chi ha **concluso il rapporto di lavoro nel 2022**. Lo rende noto l'Inps nella **Circolare n. 83/2023** a seguito della pubblicazione del decreto interministeriale Lavoro-Economia del 31 gennaio 2023 in attuazione dell'articolo 1, co. 4 del dl n. 103/2021 convertito con legge n. 125/2021.

Destinatari

Il citato dl n. 103/2021, come noto, ha interrotto il transito delle navi da crociera all'interno delle vie d'acqua di Venezia dal 1° agosto 2021. Per tutelare i lavoratori precari impiegati da soggetti la cui attività sia connessa al transito delle navi il decreto Interministeriale Lavoro-Economia del 16 novembre 2021 ha previsto un ristoro **una tantum di 2.000€ a loro favore**. In tale sede il ristoro era stato concesso in favore dei lavoratori che avevano maturato i requisiti **entro la fine del 2021**. Il D.l. 31 gennaio 2023 rinnova l'indennizzo ai lavoratori che hanno maturato i requisiti nel 2022.

In particolare il beneficio spetta ai:

1. **lavoratori dipendenti** stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° agosto 2021 fino alla data del 9 marzo 2023 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
2. **lavoratori intermittenti** di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
3. **lavoratori autonomi** non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile.

Condizioni

La misura è riconosciuta a condizione che i predetti lavoratori siano stati impiegati **da soggetti la cui attività risulti connessa al transito delle navi** (es. gestori del terminal di approdo, servizi tecnici-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, titolari di servizi di concessione demaniale, spedizionieri) e che non siano titolari al **9 marzo 2023** di indennità di disoccupazione ([Naspi](#), [Dis-Coll](#) e ISCRO), trattamenti di integrazione salariale (es. CIGO, CIGS, CIGD), indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (Ind.Com), titolarità di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, **pensioni dirette** erogate da forme di previdenza obbligatorie (compresa l'Ape sociale) a prescindere dal loro importo (fa eccezione solo l'assegno ordinario di invalidità). Occorre anche non avere beneficiato **dello stesso indennizzo nel 2021** (cioè non si possono cumulare due volte).

L'indennizzo è, invece, cumulabile con l'**RdC**, le erogazioni monetarie derivanti da borse di studio, stage e tirocini professionali, prestazioni di lavoro occasionale.

Domande entro il 30 novembre

L'Inps spiega che gli interessati hanno tempo sino al **30 novembre 2023** per la presentazione dell'istanza accendendo, tramite il portale Inps, alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile dalla *home page* del portale *web* dell'Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche".

Tassazione

L'indennità in parola è soggetta a tassazione Irpef. Pertanto l'Inps tratterrà la relativa ritenuta fiscale alla fonte e rilascerà la certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.

Documenti: [Circolare Inps 83/2023](#)